



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 34 IN DATA 27 APR. 2015

Oggetto: riapprovazione, a seguito di modifica all'articolo 8, della bozza di convenzione concernente la collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'effettuazione di attività di studio e di ricerca nel campo della gestione delle risorse idriche sotterranee.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

visto l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241;

preso atto che con proprio provvedimento n. 99 in data 31 dicembre 2014 è stata approvata la bozza di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'effettuazione di attività di studio e di ricerca nel campo della gestione delle risorse idriche sotterranee;

considerato che, con nota trasmessa via posta elettronica in data 5 marzo 2015, l'Ufficio Convenzioni, Forme associative e Diritto d'Autore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT), è stata segnalata la necessità sopravvenuta di modifiche all'articolo 8 (Oneri connessi all'attuazione della convenzione): nella versione definitiva è pertanto prescritto che, per l'attuazione del PROGRAMMA DI RICERCA, ARPA metterà a disposizione dell'Università la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), IVA inclusa, come segue, previa emissione di fatture parte dell'Università:

- euro 20.951,41 (ventimilanovecentocinquantauno/41) alla sottoscrizione della convenzione;
- euro 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31 dicembre 2015;
- il saldo alla consegna della relazione finale relativa al programma di ricerca;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare nuovamente la bozza di accordo, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante, ricomprendente la suddetta modifica che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto impegnato con proprio provvedimento 99/2014;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare nuovamente la bozza di convenzione concernente collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'effettuazione di attività di studio e di ricerca nel campo della gestione delle risorse idriche sotterranee, composta da n. 14 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante, che ricomprende apposita modifica all'articolo 8 rispetto alla bozza approvata con proprio provvedimento 99/2014; da ritenersi quindi parzialmente superato;
2. di confermare l'impegno della spesa già assunto in favore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT), Codice fiscale e Partita IVA n. 12621570154, con il citato provvedimento 99/2014, di complessivi 45.000 euro IVA inclusa, da erogare come segue, previa emissione di fatture parte dell'Università:
 - euro 20.951,41 (ventimilanovecentocinquantauno/41) alla sottoscrizione della convenzione;
 - euro 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31 dicembre 2015;
 - il saldo alla consegna della relazione finale relativa al programma di ricerca;
3. di confermare anche i referenti ARPA, individuati nel dott. Pietro Capodaglio e nell'ing. Fulvio Simonetto della Sezione Acqua, Suolo e Siti contaminati - Area operativa Acque sotterranee e siti contaminati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.



il Direttore generale
Giovanni Agnesod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesod".

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA –con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca Prof. Danilo Porro, giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 2283/2013, vista la determina dirigenziale n.1052 prot. 19500 del 20/04/2015 (di seguito denominata UNIVERSITÀ);

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA (ARPA VdA), con sede in Saint-Christophe (AO), Località Grande Charrière n. 44, Cod. Fisc. e P.IVA 00634260079, qui rappresentata dal Dr. Giovanni Agnesod, in qualità di Direttore generale, (di seguito denominata ARPA VdA);

PREMESSO

- che l'ARPA VdA e l'Università (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra) svolgono entrambi attività di studio e di ricerca nel campo della gestione delle risorse idriche sotterranee;

- che l'ARPA VdA e l'Università intendono continuare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo della modellistica delle acque sotterranee,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Università e l'ARPA VdA convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della idrogeologia al fine di:

a) implementare, sulla base dei dati geognostici acquisiti più recentemente, il modello di flusso già realizzato per l'intera piana di Aosta ed il modello di trasporto già realizzato per le aree industriali "CAS - ex Cogne"

b) realizzare un modello di trasporto relativamente alle aree contaminate ubicate in corrispondenza dell'attuale discarica di Brissogne

c) impostare un modello preliminare di flusso relativamente alla bassa Valle d'Aosta

d) fornire supporto ai tecnici ARPA VdA per l'applicazione del modello a specifici scenari derivanti dalle attività dell'agenzia

Verranno utilizzati i codici numerici MODFLOW® e MT3DMS® con l'interfaccia Groundwater Vistas®. Lo studio si propone di costruire, tramite una fattiva collaborazione scientifica tra l'ARPA VdA e l'Università, uno strumento operativo che potrà essere soggetto progressivamente a ulteriori modifiche e miglioramenti sulla base dei dati geognostici via via raccolti sul territorio in esame.

2. L'ARPA VdA e l'Università di comune accordo e congiuntamente definiranno i protocolli di lavoro di attuazione del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA ed effettueranno la valutazione dei risultati del programma stesso.

3. Il PROGRAMMA DI RICERCA, come individuato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare. Il PROGRAMMA DI RICERCA si concluderà con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sui risultati raggiunti.

Articolo 2 - Responsabili della convenzione

1. L'Università indica quali propri responsabili della collaborazione la Prof. Tullia Bonomi e la Dott. Letizia Fumagalli, rispettivamente professore associato e

ricercatore confermato in Idrogeologia presso Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT).

2. L'ARPA VdA indica quali propri responsabili della collaborazione il Dott. Pietro Capodaglio e l'ing. Fulvio Simonetto dell'Area operativa Acque sotterranee e siti contaminati.

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione del programma di ricerca

1. Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'ARPA VdA e l'Università metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale descritti nell'allegato B alla presente convenzione, della quale è da considerarsi parte integrante.

2. Per il conseguimento dei fini prefissati con la presente convenzione, l'Università e ARPA VdA consentiranno alle persone coinvolte nell'attività di ricerca, sulla base di accordi tra i Responsabili Scientifici e salvo i regolamenti interni delle due parti, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento del PROGRAMMA DI RICERCA, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto di cui al presente atto.

Articolo 4 - Segretezza

1. Ai fini del presente accordo, è da intendersi riservata e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del PROGRAMMA DI RICERCA e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile (di seguito, INFORMAZIONI)

CONFIDENZIALI).

2. Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente e saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg., saranno chiaramente contrassegnate come confidenziali.

3. Le Parti si impegnano a: - mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi; - limitare l'uso delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI alle attività connesse al PROGRAMMA DI RICERCA e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro; - assicurare la circolazione e la diffusione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del PROGRAMMA DI RICERCA; - assicurare che tutte le persone alle quali siano rese disponibili le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI siano consapevoli della natura confidenziale delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA.

4. Le Parti saranno responsabili per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

5. Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del PROGRAMMA DI RICERCA ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

1. La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui

all'art. 2 della presente convenzione, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

2. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del PROGRAMMA DI RICERCA conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

4. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

5. Resta inteso che le Parti concorderanno tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati

1. L'eventuale pubblicazione dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA sarà

preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

2. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

3. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

4. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita per il tempo necessario alla tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Per l'attuazione del PROGRAMMA DI RICERCA, ARPA VdA metterà a disposizione dell'Università la somma di € 45.000,00 IVA inclusa.

La somma dovrà essere versata all'Università secondo queste modalità:

- € 20.951,41 alla sottoscrizione della convenzione;
- € 20.000 entro il 31/12/2015;
- Il saldo alla consegna della relazione finale relativa al programma di ricerca;

Tutte le tranches saranno versate previa emissione di fatture parte dell'Università;

Articolo 9 - Copertura assicurativa

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'Università potrà avvalersi di personale esterno (borsisti, dottorandi, collaboratori, etc...) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al PROGRAMMA DI RICERCA potrà avvenire previa stipula di apposita polizza a carico del responsabile del DISAT.

3. ARPA VdA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 10 - Salute e Sicurezza del lavoro

1. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 del d.lgs. 81/2008, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente convenzione,

in che area di attività;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

2. La Parte ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso

- fornire, se del caso, gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. In caso di rinnovo della convenzione, alla relazione sui risultati del PROGRAMMA DI RICERCA dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione consensuale della convenzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da comunicare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni,

Articolo 13 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 14 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo di € 48.

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA -

Il Pro- Rettore alla Valorizzazione della ricerca

(Prof. Danilo Porro)

Luogo e data:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE

D'AOSTA

Il Direttore generale

(Dr. Giovanni Agnesod)

.....

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Premesso che nell'ambito di precedenti convenzioni con AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA (ARPA VdA)

sono stati sviluppati:

- un modello di flusso in stazionario per l'intera piana di Aosta;
- un modello preliminare in transitorio limitatamente alle aree industriali CAS - ex Cogne.

nel presente programma di ricerca si prevede di:

- a) aggiornare il modello di flusso già realizzato per l'intera piana di Aosta e il modello di trasporto già realizzato per le aree industriali CAS - ex Cogne
- b) realizzare un modello di trasporto relativamente alle aree contaminate ubicate in corrispondenza dell'attuale discarica di Brissogne
- c) impostare un modello di flusso preliminare per la bassa Valle d'Aosta
- d) fornire supporto ai tecnici ARPA VdA per l'applicazione del modello a specifici scenari derivanti dalle attività dell'agenzia

Verranno utilizzati i codici numerici MODFLOW® e MT3DMS con l'interfaccia Groundwater Vistas®.

Lo studio si propone di costruire, tramite una fattiva collaborazione scientifica tra ARPA VdA e Università Bicocca, uno strumento operativo che potrà essere soggetto progressivamente a ulteriori modifiche e miglioramenti sulla base dei dati geognostici via via raccolti sul territorio in esame.

L'Università opererà in continua collaborazione con la Sezione Acqua - Unità Operativa Acque Sotterranee di ARPA VdA - la quale renderà disponibile dati bibliografici e i dati in proprio possesso di interesse per lo svolgimento dello

studio.

Il risultato finale consisterà in:

- uno o più files di Groundwater Vistas® , validati e calibrati
- una relazione tecnica, che dovrà illustrare in maniera critica e esaustiva i vari passi che hanno portato alla costruzione del/dei modello/i, nonché l'eventuale necessità di reperire ulteriori dati geognostici e gli utilizzi di tali strumenti al fine della gestione delle risorse idriche.

ALLEGATO B

Personale DELL'UNIVERSITÀ:

Prof Tullia Bonomi e Dott. ssa Letizia Fumagalli, unità di Personale vincitore della borsa di studio.

Personale della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (committente):

Dott. Pietro Capodaglio, Dott. Fulvio Simonetto